Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 16 luglio 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, Via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 176 DEL 16 LUGLIO 1957:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi d'origine e delle denominazioni di formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951 (resa esecutiva con decreto Presidenziale 18 novembre 1953, n. 1099).

(1558)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valore aeronautico

Decreto Presidenziale in data 22 maggio 1957 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1957 registro n. 37 Aeronautica, foglio n. 202

Sono concesse le sottonotate ricompense al valor aeronautico:

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

FERRI Federico da Livorno, sottotenente A.A.r.n. pilota. — Primo pilota di velivolo plurimotore da ricognizione marittima lontana, al rientro da una missione bellica nel Mediterraneo centro occidentale avvistava due battellini con sette naufraghi alla deriva nel Canale di Sicilia. Nonostante le difficili condizioni del mare, che già avevano causato il cappottamento di un primo velivolo da soccorso, ammarava con rara perizia riuscendo a ricuperare i naufraghi ed a portarli a salvamento dopo un flottaggio di quattro ore in condizioni di mare decisamente avverse ed esposto alle offese nemiche. Metteva in luce nella circostanza doti di elevata capacità professionale spirito di altruismo e coraggio. — Cielo del Mediterraneo centrale, 14 novembre 1942.

RUBINI Giancarlo da Clusone (Bergamo), maresciallo pilota. — Secondo pilota di velivolo plurimotore da ricognizione marittima lontana, al rientro da una missione bellica nel Mediterraneo centro occcidentale avvistava due battellini con 7 naufraghi alla deriva nel Canale di Sicilia. Nonostante le difficili condizioni del mare, che già avevano causato il capottamento di un primo velivolo da soccorso, coadiuvava il 1° pilota nelle operazioni di ammaraggio riuscendo a ricuperare i naufraghi ed a portarli a salvamento dopo un flottaggio di quattro ore in condizioni di mare decisamente avverse ed esposto alle offese nemiche. Metteva in luce nella circostanza doti di elevata capacità professionale, spirito di altruismo e coraggio. — Cielo del Mediterraneo centrale, 14 novembre 1942.

BEDOGNI Ugo da Reggio Emilia, maresciallo prima classe pilota. — Pilota da caccia prossimo per età al termine del suo servizio di volo, durante una esercitazione acrobatica in coppia veniva investito dal gregario ed il suo velivolo subiva la asportazione di parte di una semiala e del relativo alettone. Malgrado la rilevante avaria che comprometteva gravemente la stabilità del velivolo, con eccezionale abilità riprendeva il normale assetto di volo e si assicurava subito delle normali condizioni del gregario. Vincendo quindi le difficoltà e lo sforzo che la condotta del velivolo in così precarie condizioni gli procurava, riusciva a rientrare alla base effettuando una felice manovra di atterraggio. Esempio di non comune altruismo, perizia e sangue freddo. — Palazzolo sull'Oglio, 10 febbraio 1955.

BOLONGARO Pietro da Santa Cristina (Pavia), assistente di volo. — Assistente di volo di una Società aerea, in servizio su un velivolo di linea che per grave avaria precipitava in fiamme nei pressi di Civitavecchia, si prodigava con tutte le sue energie per evitare il panico fra i passeggeri e per attuare tutte le provvidenze di sicurezza. Dopo l'urto a terra del velivolo, benchè ferito e gravemente ustionato in più parti del corpo, riusciva a sottrarre da sicura morte due passeggeri, anch'essi gravemente feriti, desistendo dal suo generoso comportamento solo dopo essersi accertato che nei relitti della macchina fosse spento ogni segno di vita. Luminoso esempio di generoso coraggio, alto senso del dovere e spirito di abnegazione. — Tarquinia, 27 gennaio 1951.

MEDAGLIA D'ARGENTO COMMEMORATIVA DI IMPRESE AERONAUTICHE

FRANCHINI Giovanni da Montefestino (Modena), tenente colonnello pilota. — Ufficiale pilota incaricato del collaudo di un aviogetto prototipo ha dimostrato di possedere una eccezionale capacità tecnico-professionale accompagnata da una fredda e ragionata determinazione che, sfruttando al massimo le possibilità della macchina, lo ha portato a superare la barriera del suono, per la prima volta con un velivolo di costruzione italiana. — Roma, 4 dicembre 1956

(4121)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1957, n. 545.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1956-57, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (3° Provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 19 luglio 1956, numeri 750 e 751 e 27 luglio 1956, n. 774;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 417. — Assegni personali, ecc.	L.	80.000.000
Cap. n. 418. — Assegni personali, ecc.	»	40.000.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 18. — Assegni personali, ecc.	L.	100.000.000
Cap. n. 174. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	5.000.000.000
Cap. n. 203. — Restituzioni e rimborsi	»	20.000.000
Cap. n. 218. — Assegni personali, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 268. — Restituzione di imposte, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 279. — Restituzione di diritti, ecc.	»	1.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 162. — Oneri previdenziali, ecc.	L.	97.000.000
	L.	6.757.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 181. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 546.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Fossoli del comune di Carpi (Modena).

N. 546. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Carpi in data 16 novembre 1956, integrato con dichiarazione 15 gennaio 1957, relativo alla erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Fossoli del comune di Carpi (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 169. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 547.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Presentazione della Beata Maria Vergine, in zona Cà Onorai del comune di Cittadella (Padova).

N. 547. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 27 ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia della Presentazione della Beata Maria Vergine, in zona Cà Onorai del comune di Cittadella (Padova), e viene inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 167. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1957, n. 548.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Gesù, in borgata « Dolcecanto » del comune di Gravina di Puglia (Bari).

N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gravina in data 1° gennaio 1957, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Gesù, in borgata « Dolcecanto » del comune di Gravina di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 176. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1957, n. 549.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, nel comune di Pisa.

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa, in data 8 dicembre 1955, integrato con postilla senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, nel comune di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 174. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1957, n. 550.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Valle di Soffumbergo del comune di Faedis (Udine).

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 settembre 1956, integrato con postilla e dichiarazione di pari data e con prospetto 12 ottobre 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Valle di Soffumbergo del comune di Faedis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 175. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1957, n. 551.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Marta Vergine, in frazione Marta del comune di Villanova d'Albenga (Savona).

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga, in data 29 settembre 1953, integrato con postilla senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Marta Vergine, in frazione Marta del comune di Villanova d'Albenga (Savona), con la dote costituita da titoli di Stato e da alcuni immobili.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 173. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1957, n. 552.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in San Cosmo Albanese (Cosenza).

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in San Cosmo Albanese (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 177. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1957, n. 553.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Collegio Antoniano delle Missioni estere dei Frati Minori Conventuali », con sede in Camposampiero (Padova).

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Collegio Antoniano delle Missioni estere dei Frati Minori Conventuali », con sede in Camposampiero (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 178. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1956.

Autorizzazione alla Società per azioni Esercizio magazzini Ponte Eritrea ad istituire un Magazzino generale nel porto di Genova (Sampierdarena), per coloniali e droghe allo stato estero.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto altresì il regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni Esercizio magazzini Ponte Eritrea per essere autorizzata a istituire un Magazzino generale in Genova e la documentazione allegata all'istanza predetta;

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, con delibera di Giunta n. 417 del 20 luglio 1957;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Esercizio magazzini Ponte Eritrea, con sede in Genova, è autorizzata a istituire un Magazzino generale al 1° e 2° piano del fabbricato di sua proprietà, costruito su area demaniale marittima, sulla testata di ponente del Ponte Eritrea nel porto di Genova-Sampierdarena (bacino di Genova-Sampierdarena).

Nel Magazzino generale, come sopra autorizzato, potranno depositarsi coloniali e droghe allo stato estero, alle condizioni regolamentari risultanti dal rogito notar Trucchi, di Genova, n. 81002 di repertorio, in data 24 aprile 1956.

Dal tariffario allegato al citato rogito notarile, si intendono stralciate tutte le merci, che non sono quelle di cui al comma secondo del presente articolo. Il tariffario predetto è, inoltre, soggetto alla approvazione del Consorzio autonomo del porto di Genova, in accordo con la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, la cauzione dovuta dalla Società Esercizio magazzini Ponte Eritrea è fissata, in via provvisoria, in lire un milione.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è incaricata della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1956

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(4207)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1957.

Sostituzione di un componente la Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il proprio decreto Ministeriale 10 marzo 1955, concernente la istituzione della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1956, con il quale il dott. Giuseppe Bilanzone, consigliere del Ministero della difesa-Aeronautica, è stato nominato membro della Commissione suddetta, in sostituzione del dott Giuseppe Lelli;

Vista la nota n. 125354, in data 3 giugno 1957, con la quale il Ministero della difesa-Aeronautica comunica che il dott. Giuseppe Bilanzone si è dimesso dall'impiego per esercitare le funzioni di notaio, e designa in sua sostituzione, il consigliere di 2ª classe dott. Salvatore Sangiorgio quale proprio rappresentante, in seno alla Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Decreta:

Il dott. Salvatore Sangiorgio, consigliere di 2ª classe del Ministero della difesa-Aeronautica, è nominato membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio in sostituzione del dott. Giuseppe Bilanzone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1957

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1957
Registro n. 9, *foglio n.* 114. — SCIACCA

(4262)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1957.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regio decreto 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita:

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa 1d, relativa all'assicurazione vita intera, a premio temporaneo decrescente del 3,50 % dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 8 luglio 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4263)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Ferrara, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Bonetti dott. Ivan, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Bertesina dott. Livio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Astolfi ing. Guido, rappresentante del Genio civile;

Mascellani cav. Stefano, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Navarra dott. Vittorio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Borghini Luigi, Marinello Angelo, Tortora Giuseppe, Pancaldi Bruno, Bagnolati Luigi, Costa Radames e Modonesi Arnaldo, rappresentanti dei lavoratori;

Guiducci dott. Goffredo, Canè dott. Claudio, Travasoni Giuseppe, Santini rag. Gaetano e Dalpasso Delfino, rappresentanti dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1957

Il Ministro: GUI

(4261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di accettazione dello statuto della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato

Il 26 giugno 1957, in base ad autorizzazione disposta con legge 14 aprile 1957, n. 320, è stato depositato all'Aja, presso il Ministero olandese degli affari esteri, lo strumento di accettazione da parte dell'Italia dello Statuto della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato

(4266)

Concessioni di exequatur

In data 8 giugno 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Enrico A. Sperco, Console onorario dei Paesi Bassi a Trieste, con giurisdizione sulle provincie di Gorizia e Udine, nonchè sulla provincia di Trieste.

(4062)

In data 8 giugno 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Allan J. Funch, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(4063)

In data 8 giugno 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Corantis, Console di Grecia a Venezia.

(4065)

In data 8 giugno 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Leonardo Eulalio do Nascimento e Silva, Console del Brasile a Palermo, con giurisdizione sulla Regione della Sicilia e sulle provincie di Reggio Calabria, e Catanzaro.

(4141)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 12 luglio 1957 è revocato il decreto Ministeriale 20 aprile 1957, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Schiantarelli Battista nel comune di Sondrio, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Tirano, distretto notarile di Sondrio.

(4283)

MINISTERO DEI TRASPORTI

50ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Riconosciuta la opportunità di consentire il trasporto del metano compresso in grandi bombole destinate al rifornimento per semplice differenza di pressione degli autoveicoli;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

E' consentito il trasporto del metano compresso da oltre 200 kg/cm² fino a 300/cm² in grandi bombole di acciaio in un solo pezzo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni seguenti:

1. I recipienti in questione debbono avere capacità non inferiore ad 80 litri e non superiore a 1500 litri, devono essere sottoposti ad una prova idraulica con pressione pari ad una volta e mezzo la pressione di carica (e cioè 450 kg/cm² per la pressione di esercizio massima consentita di 300 kg/cm²) e collaudate con le norme vigenti integrate dalle seguenti.

a) la resilienza risultante dalle prove meccaniche deve essere almeno pari a 7 kgm/cm²;

b) il coefficiente di sicurezza allo scoppio rispetto alla pressione di esercizio deve essere pari almeno a 2,5;

2. Il coefficiente di sicurezza allo scoppio deve essere controllato mediante prova idraulica spinta a rottura anche per le bombole presentate in piccoli lotti collaudati con le modalità di cui alla 44ª Serie di norme integrative; tale prova può essere fatta con un'apposita bombola sperimentale avente le stesse caratteristiche costruttive dimensionali e meccaniche delle altre, salvo la lunghezza che può essere inferiore, con un minimo di quattro volte il diametro del corpo cilindrico;

3. Il diametro, lo spessore e la lunghezza delle grandi bombole debbono essere calcolati in modo che, considerandole appoggiate a non più di mm. 1000 di distanza dalle estremità, la sollecitazione unitaria dovuta al peso proprio non superi i 2 kg/mm²;

4. Le revisioni periodiche devono avere luogo ogni due anni;

5. I recipienti in questione debbono essere trasportati fissandoli inamovibilmente ad autoveicoli od a rimorchi e debbono essere destinati esclusivamente al rifornimento delle bombole per autotrazione; lo speciale uso deve risultare dai certificati di approvazione dei recipienti stessi;

6. Gli autocarri ed i rimorchi destinati al trasporto delle grandi bombole debbono essere sottoposti a collaudo, per accertare che essi rispondano a tutte le prescrizioni vigenti per il trasporto di gas con veicoli appositamente attrezzati; che le bombole siano solidamente ancorate e difese in modo permanente dall'azione diretta dei raggi solari; che le valvole siano adeguatamente protette dagli urti e che, oltre alle valvole di uscita, sia stato posto in opera un apparecchio atto a garantire che, qualunque errore di manovra si possa verificare, la pressione nelle bombole normali rifornite dalle grandi bombole non superi i 200 kg/cm²;

7. Le grandi bombole devono essere sottoposte ad una manutenzione particolarmente accurata, che comprenda, tra l'altro, la periodica essiccazione dei prodotti di condensa e la periodica rotazione sulle rispettive sedi per evitare il localizzarsi di eventuali corrosioni;

8. Il travaso del metano dalle grandi bombole alle bombole normali installate sugli autoveicoli deve essere effettuato esclusivamente presso le stazioni di riempimento autorizzate dalle competenti autorità.

Roma, addì 12 giugno 1957

p. *Il Ministro*: FIRPO

(4150)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

circolare A-35 del 28 giugno 1957, concernente le importazioni ed esportazioni e loro regolamento valutario.

(4282)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinunzia all'allestimento della undicesima edizione delle « Fiere Aretine »

Il Comitato promotore delle « Fiere Aretine », con nota del 4 luglio 1957, ha comunicato di rinunziare all'allestimento della undicesima edizione della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Arezzo dal 28 agosto al 14 settembre 1957.

(4264)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica al decreto Ministeriale 20 ottobre 1956, riguardante lo scioglimento della Società cooperativa di lavoro « La Proletaria di Pedace », con sede in Pedace.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1957, si rettifica l'art. 1 del precedente provvedimento in data 20 ottobre 1956, nel seguente modo: « La Società cooperativa « La Proletaria di Pedace » già Cooperativa agricola di produzione e lavoro « La Proletaria di Pedace », con sede in Pedace, costituita con atto in data 12 febbraio 1945, per notaio dott. Luigi Goffredo, è sciolta ad ogni effetto di legge.

(4148)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Consorzio Stabiese Produttori Latte », con sede in Castellammare di Stabia, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 luglio 1957, è stato disposto la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Consorzio Stabiese Produttori Latte », con sede in Castellammare di Stabia, e la nomina del commissario nella persona del dott. Filippo Piscopo.

(4149)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza »

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta il 29 giugno 1957 e dell'esito della « 1ª Cinquecento Miglia » svoltasi a Monza, alla quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai numeri delle tre vetture classificate nell'ordine prima, seconda e terza nella « 1ª Cinquecento Miglia » aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato.

1) Biglietto serie R n. 97794:
L. 100.000,000 abbinato alla vettura n. 1.
2) Biglietto serie T n. 08397:
L. 15.000.000 abbinato alla vettura n. 52.
3) Biglietto serie R n. 08871.
L. 5.000.000 abbinato alla vettura n. 98.

B) Premi di L. 1.000.000 ai biglietti venduti, estratti, abbinati ai numeri delle vetture classificate nell'ordine quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, undicesima, dodicesima, tredicesima e quattordicesima nella « 1ª Cinquecento Miglia ».

N.B. — I biglietti sono elencati per ordine di serie e numero.

4° Premio al biglietto serie C n. 67098 abbinato alla vettura n. 12;
5° Premio al biglietto serie C n. 81344 abbinato alla vettura n. 54;
6° Premio al biglietto serie M n. 77872 abbinato alla vettura n. 35;
7° Premio al biglietto serie N n. 75181 abbinato alla vettura n. 2;
8° Premio al biglietto serie O n. 50539 abbinato alla vettura n. 49;
9° Premio al biglietto serie P n. 06130 abbinato alla vettura n. 7;
10° Premio al biglietto serie P n. 63941 abbinato alla vettura n. 73;
11° Premio al biglietto serie T n. 06374 abbinato alla vettura n. 6;
12° Premio al biglietto serie U n. 35658 abbinato alla vettura n. 27;
13° Premio al biglietto serie U n. 84124 abbinato alla vettura n. 8;
14° Premio al biglietto serie Z n. 35100 abbinato alla vettura n. 4.

C) Premi di L. 200.000 ciascuno: ai possessori dei biglietti venduti, estratti, qui di seguito elencati per ordine di serie e di numero:

1) Bigl. serie	D	n.	68207	6) Bigl. serie	P	n.	45821
2) » »	G	»	58760	7) » »	S	»	14173
3) » »	I	»	61701	8) » »	T	»	03709
4) » »	L	»	08106	9) » »	T	»	48171
5) » »	L	»	34391	10) » »	U	»	68966

D) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie R n. 97794 vincente il primo premio L. 1.000.000
2) al venditore del biglietto serie T n. 08397 vincente il secondo premio » 150.000
3) al venditore del biglietto serie R n. 08871 vincente il terzo premio » 50.000
4) ai venditori degli 11 biglietti vincenti premi da lire 1.000.000 di cui alla lettera B), ciascuno L. 25.000;
5) ai venditori dei 10 biglietti vincenti premi da lire 200.000 di cui alla lettera C), ciascuno L. 10.000.

Risultati della « 1ª Cinquecento Miglia »

1ª vettura n. 1 — 2ª vettura n. 52 — 3ª vettura n. 98

Estratto dal regolamento delle Lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Lotteria nazionale Italia » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, e 27 dicembre 1956, n. 1571.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 2 luglio 1957

p. Il presidente del Comitato generale di direzione
BISOGNO

(4143)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 14 e 15 maggio 1957, sono state definitivamente determinate le indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 66, 70, 83, 93 del 12, 16 e 30 marzo 1957 e 10 aprile 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto liquidazione
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale		in data 14-5-1957 e 15-5-1957
					N.	Data	N.
	Ente Maremma tosco-laziale						
1	BRILLI Paolo fu Alessandro	Grosseto	3628	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	2911-815
2	BRUSCHI FALGARI Matilde fu Luca in della ROCCA DI CANDEL	Tarquinia	3928	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	2912-816
3	CECCHERINI Domenico di Terige	Roccastrada	3934	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	2913-817
4	CIACCI Antonio fu Gaspare	Manciano	4346	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	2914-818
5	DE ANGELIS Giuseppe fu Federico	Campagnano	3875	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	2915-819
6	GASPARRI Pietro fu Bartolomeo	Roma	3946	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	2916-820
7	LA GRECA Federico fu Alfonso	Arcidosso	3951	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	2917-821
8	MAZZONI Giuseppe fu Enrico	Orbetello	3654	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	2918-822
9	ODESCALCHI Innocenzo fu Baldassarre	Cerveteri	4375	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	2919-823
10	PARADISI Ada fu Domenico	Civitella Paganico	3892	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	2920-824
11	PASTI Vittorio e Marco fu Fabio	Civitella Paganico	3831	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	2921-825
12	RICCI Ferruccio di Mario	Cinigiano	4103	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	2922-826
13	SACCHETTI Oretta e Camilla di Giovanni Battista	Tarquinia	3842	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	2923-827
14	SPARGI Ettore fu Oreste	Civitella Paganico	4395	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	2924-828
15	SCARAMUCCI Ado fu Celso e NORCINI Eda fu Angelo	Scansano	3579	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	2925-829
16	GIANNUZZI SAVELLI Luigi fu Rodolfo	Civitella Paganico	4078	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	2926-830
17	MANZOLINI Ettore di Campoleone fu Giosafat	Viterbo	4088	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	2927-831
18	SACCHETTI Marcello e Giulio fu Giovan Battista	Tuscania	3985	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	2928-832
19	SOCIETA' PER AZIONI « IL FONTINO » con sede in Roma	Gavorrano e Massa Marittima	3905 3906	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	2929-833
20	VIVARELLI Giovan Battista di Emilio	Monte Argentario	3859	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	2930-834
21	CARAFFA Tullio e Margherita fu Giuseppe	Roma	4345	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	2998-902
22	CIACCI Fernanda fu Antonio, maritata Giorgi	Pitigliano	3935	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	2999-903
23	COMPAGNIA IMMOBILIARE « Della Torre » Società anonima con sede in Genova	Campiglia Marittima	3939	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	3000-904
24	DELLA GHERARDESCA Ugolino fu Guido Alberto	Monteverde Marittima e Pomarance	3878 3879	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	3001-905
25	GOTTI LEGA Alberto fu Augusto	Laiatico	3884	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	3002-906
26	GUGLIELMI Felice fu Benedetto	Tarquinia e Civitavecchia	16 e 17	24- 1-53	21 s. o.	27- 1-53	3003-907
	Opera nazionale per i combattenti						
27	BARATTA Oreste fu Paolo	Capaccio	4190	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	3022-926
28	BARATTA Secondo fu Paolo	Capaccio	4193	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	3023-927
29	DE VITO PISCICELLI Maria Teresa fu Giacomo, vedova ORILIA	Eboli	1096	25- 7-52	196 s. o.	25- 8-52	3024-928
30	FIENGA Ernesto fu Francesco	Battipaglia	3129	18-12-52	12 s. o. 2	16- 1-53	3025-929
31	MOSCATELLI Elisa fu Nicola, maritata FARINA	Battipaglia	1680	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	3026-930
32	ZEZZA Livia fu Carlo, maritata D'ANDRIA	Eboli	3135	18-12-52	12 s. o. 2	16- 1-53	3027-931

Roma, addì 22 giugno 1957

(3966)

Ministeriale indennità e interessi			Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla Ditta	Ammontare indennità in cifra arrotondata (art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70)	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito della riforma fondiaria		TESORERIA provinciale
Registrazione alla Corte dei conti								
Data	Reg. Agric. N.	Foglio	Ha.	Ha.	Lire			
8- 6-57	13	93	7.44.98	13.37.94	810.000	Banca Nazionale del Lavoro	Sede di Roma	Roma
8- 6-57	13	92	176.04.12	114.88.27	14.845.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	91	40.51.71	122.83.33	2.175.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	90	135.90.23	117.99.01	9.545.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	89	1.12.61	8.59.56	215.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	88	82.86.70	50.38.50	7.850.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	87	160.08.25	139.73.15	11.415.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	86	11.78.23	47.12.92	1.340.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	85	14.23.00	285.77.00	2.045.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	84	3.83.76	14.11.08	310.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	83	5.33.26	1.69.83	445.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	82	31.59.31	53.34.25	2.635.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	81	19.47.41	18.40.81	3.420.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	80	1.84.03	5.29.65	110.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	79	115.26.05	61.66.58	4.725.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	78	43.25.20	54.00.32	3.765.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	77	80.77.01	155.81.91	4.415.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	76	102.38.59	104.03.08	5.405.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	75	53.08.31	44.77.04	4.820.000	Id.	Id.	Id.
8- 6-57	13	74	7.93.97	29.84.65	315.000	Id.	Id.	Id.
10- 6-57	13	127	13.96.53	22.93.60	2.655.000	Id.	Id.	Id.
10- 6-57	13	126	59.54.72	71.03.89	3.870.000	Id.	Id.	Id.
10- 6-57	13	125	16.75.01	4.89.44	485.000	Id.	Id.	Id.
10- 6-57	13	124	148.08.84	151.91.20	4.340.000	Id.	Id.	Id.
10- 6-57	13	123	8.79.50	10.12.70	1.380.000	Id.	Id.	Id.
10- 6-57	13	122	177.30.19	122.07.85	13.320.000	Id.	Id.	Id.
10- 6-57	13	120	4.47.28	4.84.33	460.000	Banco di Napoli	Sede di Roma	Id.
10- 6-57	13	121	3.19.27	5.92.93	345.000	Id.	Id.	Id.
10- 6-57	13	119	3.35.66	3.35.66	890.000	Id.	Id.	Id.
10- 6-57	13	118	0.82.43	0.82.43	375.000	Id.	Id.	Id.
10- 6-57	13	117	30.43.36	40.23.22	6.365.000	Id.	Id.	Id.
10- 6-57	13	116	0.44.12	8.38.31	110.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 15 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,85	624,87	624,87	624,80	624,85	624,95	624,90	624,90	—
$ Can.	656 —	656,125	656 —	656 —	655,80	656,05	656,125	656 —	656 —	—
Fr Sv. lib.	145,76	145,79	145,77	145,75	145,80	145,76	145,805	145,80	145,76	—
Kr D.	89,86	89,85	89,82	89,86	89,85	89,86	89,84	89,95	89,86	—
Kr N.	86,95	86,95	86,93	86,94	86,95	86,94	86,94	87,05	86,95	—
Kr. Sv.	120,10	120,20	120,23	120,20	120,15	120,12	120,18	120,15	120,15	—
Fol.	163,40	163,48	163,45	163,47	163,30	163,40	163,45	163,60	163,40	—
Fr. B.	12,407	12,415	12,4125	12,41	12,4075	12,40	12,40625	12,42	12,40	—
Fr. Fr.	177,22	177,25	177,25	177,23	177,22	177,22	177,215	177,30	177,22	—
Fr. Sv. acc.	142,45	142,45	142,45	142,46	142,45	142,46	142,445	142,55	142,44	—
Lst.	1737,62	1737,50	1738,125	1737,75	1737,50	1737,62	1737,50	1738 —	1737,50	—
Dm. occ.	148,77	148,85	148,77	148,79	148,75	148,77	148,75	149 —	148,76	—
Scell. Aust.	24,05	24,045	24,05	24,045	24,05	24,04	24,05	24,08	24,04	—

Media dei titoli del 15 luglio 1957

Rendita 3,50 % 1906	65,20
Id. 3,50 % 1902	56,225
Id. 5 % 1935	92,525
Redimibile 3,50 % 1934	79,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80 —
Id. 5 % 1936	94,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,55

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1957

1 Dollaro USA	624,91
1 Dollaro canadese	656,062
1 Franco svizzero lib.	145,782
1 Corona danese	89,85
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	120,19
1 Fiorino olandese	163,46
1 Franco belga	12,408
100 Franchi francesi	177,222
1 Franco svizzero acc.	142,452
1 Lira sterlina	1737,625
1 Marco germanico	148,77
1 Scellino austriaco	24,047

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 6397/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 19 gennaio 1938, n. 3283/R/Gab. con cui alla sig.ra Paulmichl Paola, nata a Malles Venosta il 30 maggio 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Micheli;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 gennaio 1957 dalla anzidetta Micheli Paola, e 12 ottobre 1956 dalla di lei figlia maggiorenne Elisabetta, in atto residenti a Malles Venosta;

Ritenuto che le ragioni addotte dalle richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 19 gennaio 1938, n. 3283/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Micheli Paola fu Giovanni e fu Paulmichl Rosa, nata a Malles Venosta il 30 maggio 1912, e della di lei figlia Elisabetta, nata a Malles Venosta il 5 luglio 1934, viene ripristinato nella forma tedesca di Paulmichl.

Il sindaco del comune di Malles Venosta provvederà alla notifica del presente decreto alle interessate a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 21 giugno 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(4096)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

A) diploma di licenza di scuola media, conseguito ai sensi della legge 1° luglio 1940, n. 899, oppure diploma di licenza di scuola professionale femminile o di scuola secondaria di avviamento professionale conseguiti, rispettivamente, ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 e della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Sono validi, altresì, i diplomi rilasciati dagli Istituti di primo grado ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e il diploma di licenza rilasciato dalle cessate scuole di avviamento al lavoro governative o pareggiate, nonchè i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, quello di ammissione alla 4ª classe ginnasiale e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti.

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 24. L'indicato limite massimo di età è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto, ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

c) per i funzionari che, prima dell'istituzione dell'I.R.C.E., siano stati in servizio presso le organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

6) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In caso di cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti il limite massimo non può superare i 40 anni di età;

7) a 45 anni, rimanendo, però, assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire della stessa elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal cennato limite massimo di età di 24 anni nei riguardi degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili;

C) cittadinanza italiana;

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 24 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme stabilite dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la stessa qualifica o corrispondente soppresso grado tredicesimo del medesimo ruolo, senza conseguirvi l'idoneità.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro del tesoro.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale già imbarcato su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la stessa guerra, presenterà l'apposito certificato delle competenti autorità marittime, sempre su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine c n la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

n) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero coloro che siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo di L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale, rilasciato dalla competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra di essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare competente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *A*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

2. Estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni e non superati i limiti massimi stabiliti nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente;

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti stessi.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica o dal cancelliere da lui delegato. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

8. Uno dei seguenti documenti militari:

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali o militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente:

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti punti 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di buona condotta morale e civile), 5 (certificato di godimento dei diritti politici), 6 (certificato generale del casellario giudiziale) e 7 (certificato medico) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 7, contenente l'indicazione delle qualifiche o dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di Pubblica sicurezza.

Art. 10.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una prova pratica di dattilografia, in base al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari, nei locali che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale e quella pratica di dattilografia avranno luogo in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito di applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Con decreto Ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di L. 200, se l'autenticazione è fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quela del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente, salvo i casi indicati nell'ultimo comma del precedente art. 7;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo la composizione prevista dall'art. 107

del regolamento del personale degli uffici del Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro, con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e nel titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 157 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1957
Registro n. 14, *foglio n.* 18. — PETRUCELLI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

I. — *Prove scritte*

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

II. — *Prova orale*

1) Diritti e doveri dell'impiegato;

2) Nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro e sull ordinamento degli archivi;

3) Elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente, dell'Italia e delle sue ex colonie;

4) Nozioni elementari di statistica.

III. — *Prova pratica di dattilografia*

Roma, addì 31 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . .
(prov. .) il (1) .
e residente in (prov. .)
via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova delle Ragionerie provinciali dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) ., di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di conseguito presso l'Istituto di in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di voler sostenere le prove scritte presso la sede di (5) . . . . . .

. . . . addì . 195 .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6) . . . . .
. . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art 2 del bando, indicare se
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori sui cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
colpito da leggi razziali;
ex dipendente dall'I.R.C.E.;
assistente universitario;
dipendente civile di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 11 del bando.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4215)

PREFETTURA DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 10500 del 25 febbraio 1957, col quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le proposte dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 9 e 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Sarno dott. Antonio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Cortese prof. Giuseppe, primario chirurgo ordinario dell'Ospedale San Gennaro di Napoli;

Tarsitano prof. Arturo, docente di semeiotica medica e di clinica;

Ragazzi dott. Giorgio, medico provinciale;

Cerullo dott. Antonio, medico condotto.

Segretario:

Santaniello dott. Luigi, consigliere di prefettura.

Le prove di esame si svolgeranno nell'Ospedale « San Gennaro » in Napoli non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Avellino, addì 1° luglio 1957

Il prefetto: D'ADDARIO

(4246)

PREFETTURA DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Latina al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 7404 del 30 gennaio 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Formia di questa Provincia, vacante al 30 novembre 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Comune interessato;

Visto l'art. 47 del testo unico del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Formia di questa Provincia, vacante al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Scimeca dott. Enrico, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lungarella dott. Michele, veterinario provinciale;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Riccardi dott. Nazzareno, veterinario condotto di Fondi.

Segretario:

Corriere dott. Salvatore, consigliere di prima classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Latina, addì 6 luglio 1957

Il prefetto: DI NAPOLI

(4247)

PREFETTURA DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1957, n. 27584, con il quale è stato indetto il pubblico concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Mantova;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici veterinari e del comune di Mantova;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 maggio 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Mantova, è costituita come appresso:

Presidente:

Mattucci dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:

Zeetti prof. Raffaello, ispettore superiore veterinario;

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Morandi dott. Carlo, veterinario comunale.

Segretario:

De Bellis dott. Michele, consigliere di terza classe.

La Commissione avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, all'albo di questa Prefettura.

Mantova, addì 5 luglio 1957

Il prefetto: CARUSO

(4248)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.